

DELIBERAZIONE 26 FEBBRAIO 2015
79/2015/R/EEL

COMPLETAMENTO DELLA REGOLAZIONE IN MATERIA DI TELEDISTACCO DEGLI
IMPIANTI DI PRODUZIONE EOLICI E FOTOVOLTAICI DI POTENZA MAGGIORE O UGUALE
A 100 KW CONNESSI IN MEDIA TENSIONE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEL SISTEMA
ELETTRICO NAZIONALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 26 febbraio 2015

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito, con modificazioni, con la legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012;
- l'Allegato A, alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione 250/04), recante direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (ovvero al ramo della medesima azienda titolare delle attività di trasmissione e di dispacciamento ora conferito a Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. – di seguito: Terna) per l'adozione del codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete) di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 84/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 84/2012/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 562/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 562/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 421/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 421/2014/R/eel);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 0-16 – Edizione III);
- l’Allegato A72 al Codice di rete, recante “Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI)” (di seguito: Allegato A72);
- la lettera del 13 settembre 2012, prot. Autorità n. 27638, trasmessa dalla Direzione Mercati dell’Autorità al CEI (di seguito: lettera del 13 settembre 2012);
- la lettera del 20 dicembre 2012, prot. Autorità n. 42535, trasmessa dal Comitato Elettrotecnico Italiano (di seguito: CEI) all’Autorità (di seguito: lettera del 20 dicembre 2012);
- la lettera del 4 agosto 2014, prot. Autorità n. 22175, trasmessa da Terna all’Autorità (di seguito: lettera del 4 agosto 2014), recante alcune ulteriori modifiche all’Allegato A72 di carattere formale rispetto all’aggiornamento precedentemente trasmesso.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 344/2012/R/eel, l’Autorità ha verificato positivamente l’Allegato A72, relativo alla “Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI)”, predisposto da Terna;
- a seguito dell’approvazione della deliberazione 344/2012/R/eel, la Direzione Mercati dell’Autorità, con lettera del 13 settembre 2012, ha segnalato al CEI di tenere in debita considerazione, in fase di aggiornamento della Norma CEI 0-16, le nuove disposizioni previste dall’Allegato A72 per gli impianti di produzione connessi alle reti di media tensione, di potenza maggiore o uguale a 100 kW, alimentati dalle fonti non programmabili solare fotovoltaica o eolica, che immettono in rete tutta la produzione (al netto dei servizi ausiliari);
- il CEI, con lettera del 20 dicembre 2012, ha trasmesso all’Autorità la versione aggiornata della Norma CEI 0-16 (Norma CEI 0-16 – Edizione III), in cui, tra l’altro, ha predisposto il paragrafo 8.8.6.5 e l’Allegato M, relativi alla partecipazione al piano di difesa degli impianti di produzione connessi alle reti di media tensione. In particolare, tale Allegato definisce i requisiti tecnici di cui devono disporre gli impianti fotovoltaici ed eolici aventi potenza nominale complessiva dei gruppi di generazione maggiore o uguale a 100 kW connessi alle reti di media tensione affinché sia possibile operare il teledistacco in condizioni di emergenza;

- con la deliberazione 562/2012/R/eel, l'Autorità, tra l'altro, ha aggiornato l'articolo 4, comma 4.1, lettera c), della deliberazione 84/2012/R/eel, prevedendo che il paragrafo 8.8.6.5 della Norma CEI 0-16 – Edizione III e l'Allegato M alla medesima Norma trovino applicazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da connettere in media tensione per i quali la data di invio della richiesta di connessione completa è successiva al 31 dicembre 2012;
- l'Allegato M alla Norma CEI 0-16 – Edizione III ha, altresì, evidenziato che, per poter ridurre la produzione degli impianti di produzione, è necessario che l'impresa distributrice possa inviare segnali ad un opportuno ricevitore GSM/GPRS situato presso l'impianto dell'utente attivo e in grado di elaborare il segnale e di emettere un comando al sistema di protezione di interfaccia che consenta il distacco e l'inibizione dei gruppi di generazione; il medesimo Allegato M descrive, altresì, le funzionalità e le modalità di installazione presso gli impianti di produzione di energia elettrica del ricevitore (modem/attuatore) GSM/GPRS;
- affinché le imprese distributrici possano inviare i segnali di riduzione della produzione ad un opportuno ricevitore GSM/GPRS situato presso l'impianto dell'utente attivo, è necessario che le medesime possano ricevere le richieste di Terna e possano, a loro volta, trasmettere i segnali agli utenti attivi;
- per le finalità di cui al precedente alinea e sulla base dell'Allegato M alla Norma CEI 0-16 – Edizione III, Terna, previa propria consultazione, ha aggiornato l'Allegato A72 definendo le condizioni per le comunicazioni tra la medesima Terna e le imprese distributrici, nonché i requisiti dei sistemi che le imprese distributrici devono implementare. In particolare, come evidenziato da Terna, l'Allegato A72 è stato aggiornato tenendo conto delle esigenze manifestate e condivise dai membri presenti in ambito CEI (tra cui anche i gestori di rete) al fine di:
 - rendere pienamente operativo l'Allegato M alla Norma CEI 0-16 – Edizione III consentendo lo scambio dei dati tra imprese distributrici e Terna tramite l'utilizzo di canali preesistenti per il telecontrollo o i sistemi di difesa (limitando quindi il più possibile l'impatto in fase di implementazione);
 - unificare le possibili soluzioni e definire provvedimenti di rapida implementazione e limitato impatto economico rispetto a soluzioni alternative;
 - disporre di linee guida univoche per la realizzazione dei sistemi;
 - ampliare, con soluzioni facilmente implementabili, i quantitativi di generazione distribuita distaccabile in tempo reale (la cd. GDRM), cioè con tempistiche di preavviso dell'ordine di pochi minuti, molto più ridotte rispetto a quelle attualmente necessarie per la GDTEL e soprattutto per la GDPRO. Ciò consentirebbe un contenimento della durata dell'eventuale distacco e una riduzione della potenza coinvolta;
- Terna, nell'Allegato A72, ribadisce altresì che la procedura RIGEDI viene attivata qualora si verificano situazioni critiche per la sicurezza del sistema elettrico;
- con la deliberazione 421/2014/R/eel, l'Autorità, tra l'altro, ha:
 - verificato positivamente l'Allegato A72, relativo a "Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico

Nazionale (RIGEDI)”, nella versione aggiornata da Terna e trasmessa all’Autorità con lettera del 4 agosto 2014 (di seguito: Allegato A72 modificato);

- previsto che l’Allegato A72 modificato trovi applicazione a decorrere dall’1 settembre 2015, tenendo conto delle tempistiche tecniche dichiarate dalle imprese distributrici per la sua implementazione, seppur tale data è successiva alla prossima primavera ed estate in cui potrebbero presentarsi alcune criticità nella gestione del sistema elettrico;
- previsto che il paragrafo 8.8.6.5 della Norma CEI 0-16 – Edizione III e l’Allegato M alla medesima Norma trovino applicazione anche per gli impianti di produzione eolici e fotovoltaici di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere in media tensione per i quali la data di invio della richiesta di connessione completa sia antecedente all’1 gennaio 2013, affinché sia più efficace, qualora necessaria, l’applicazione dell’Allegato A72 modificato; e che tali impianti di produzione debbano essere allo scopo adeguati entro il 31 gennaio 2016 oppure entro la data di entrata in esercizio qualora successiva;
- definito un premio, secondo modalità analoghe a quelle già adottate con la deliberazione 84/2012/R/eel, finalizzato a promuovere l’implementazione, da parte dei produttori, della parte del sistema di teledistacco di propria competenza entro il 31 agosto 2015, cioè in tempo utile per l’applicazione dell’Allegato A72 modificato (con ciò verrebbero peraltro accolte le istanze avanzate da alcuni produttori e loro associazioni nel corso della consultazione di Terna);
- previsto che il premio sia posto pari a:
 - a) 800 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti tre o più sistemi di protezione di interfaccia;
 - b) 650 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti due sistemi di protezione di interfaccia;
 - c) 500 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui sia presente un solo sistema di protezione di interfaccia,nel caso di produttori che implementano la parte del sistema di teledistacco di propria competenza entro il 30 giugno 2015, in tempo utile affinché tali dispositivi possano essere preventivamente verificati dalle imprese distributrici, anche durante le fasi di collaudo del sistema, in vista della successiva attuazione dell’Allegato A72 modificato; e che invece il premio sia convenzionalmente posto pari alla metà dei valori sopra riportati nel caso di produttori che implementano la parte del sistema di teledistacco di propria competenza tra l’1 luglio 2015 e il 31 agosto 2015;
- la deliberazione 421/2014/R/eel ha, altresì, previsto che i valori iniziali del premio sopra richiamato (finalizzato alla rapida implementazione, da parte dei produttori da impianti di produzione eolici e fotovoltaici di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi in media tensione, della parte del sistema di teledistacco di

propria competenza) siano da intendersi come minimi riconosciuti e possano essere eventualmente rivisti, in aumento, sulla base degli elementi e delle informazioni che venissero messe a disposizione dell'Autorità, con adeguata motivazione e giustificazione, entro il 31 gennaio 2015;

- entro il 31 gennaio 2015 non sono pervenuti elementi e informazioni finalizzati all'eventuale revisione dei valori inizialmente definiti per il predetto premio.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, della deliberazione 421/2014/R/eel ha previsto che le imprese distributrici che dispongono almeno di una cabina primaria direttamente connessa alla rete di trasmissione nazionale implementino, entro il 31 agosto 2015, un sistema centralizzato in grado di ricevere da Terna i segnali necessari per l'attivazione del teledistacco e di inviarli agli impianti alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica connessi alle reti di media tensione; e che i costi sostenuti dalle imprese distributrici per gli investimenti derivanti dal presente provvedimento trovino copertura tramite le tariffe di distribuzione;
- la deliberazione 421/2014/R/eel ha previsto che il predetto sistema centralizzato, in grado di ricevere e di inviare i segnali necessari per l'attivazione del teledistacco, sia realizzato dalle imprese distributrici e non da altri soggetti poiché le imprese distributrici sono soggetti regolati dall'Autorità e hanno il ruolo di gestire le proprie reti garantendone il corretto funzionamento in sicurezza;
- l'articolo 3, della deliberazione 421/2014/R/eel, nella sua versione originaria, non ha quindi trovato applicazione per le imprese distributrici che dispongono solo di una o più cabine primarie non direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale; e che, pertanto, tali imprese distributrici dovrebbero ricevere i segnali finalizzati al teledistacco non direttamente da Terna ma da un'altra impresa distributtrice, comportandosi da imprese distributrici sottese, pur disponendo almeno di una cabina primaria (tramite cui i segnali finalizzati al teledistacco possono essere ricevuti da Terna e trasmessi ai produttori).

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare definitivamente i valori dei premi già definiti all'articolo 2, comma 2.6, della deliberazione 421/2014/R/eel, non disponendo di nuove informazioni utili allo scopo;
- prevedere che l'articolo 3, della deliberazione 421/2014/R/eel trovi applicazione per tutte le imprese distributrici che dispongono almeno di una cabina primaria, ivi incluse anche le imprese distributrici che dispongono solo di una o più cabine primarie non direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale; ciò consentirebbe di semplificare e velocizzare la trasmissione dei segnali evitando che essi siano scambiati per il tramite di una diversa impresa distributtrice;

- definire un periodo di tempo congruo affinché le imprese distributrici che dispongono solo di una o più cabine primarie non direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale possano completare gli interventi di propria competenza

DELIBERA

1. I valori definitivi dei premi previsti all'articolo 2, comma 2.6, della deliberazione 421/2014/R/eel sono pari a quelli minimi garantiti già riportati nel medesimo comma.
2. La deliberazione 421/2014/R/eel è modificata nei seguenti punti:
 - all'articolo 2, commi 2.2 e 2.4, le parole “direttamente connessa alla rete di trasmissione nazionale” sono soppresse;
 - all'articolo 2, dopo il comma 2.9 è aggiunto il seguente: “
 2.10 Nel caso di imprese distributrici che dispongono solo di una o più cabine primarie non direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale:
 - in deroga a quanto previsto al comma 2.5, la data del 30 settembre 2015 prevista ai fini delle verifiche è differita al 29 febbraio 2016;
 - in deroga a quanto previsto al comma 2.6, la data del 31 ottobre 2015 prevista ai fini dell'erogazione del premio è differita al 31 marzo 2016.”
 - all'articolo 3, dopo il comma 3.4 è aggiunto il seguente: “
 3.5 In deroga a quanto previsto al comma 3.1, le imprese distributrici che dispongono solo di una o più cabine primarie non direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale implementano il sistema centralizzato di cui al medesimo comma entro il 31 gennaio 2016. Conseguentemente, per tali imprese distributrici, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, l'Allegato A72 al Codice di rete nella versione aggiornata da Terna e trasmessa all'Autorità con lettera del 4 agosto 2014 trova applicazione dall'1 febbraio 2016.”
3. La presente deliberazione, nonché la deliberazione 421/2014/R/eel, come risultante dalle modifiche apportate con il presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni